

World Law and Economics

GLOBAL KNOWLEDGE



Gerard van Schagen, World Map, 1689

Anno III - Settembre - Dicembre 2017 - n. 3 - Gennaio / Febbraio 2018 - Periodico quadrimestrale *on line open access*

PONTANI E ASSOCIATI - MILANO

I crediti commerciali nel bilancio di esercizio

Franco Pontani

Abstract

Il lavoro, nell'ambito di una lunga ed articolata evoluzione degli scenari normativi generali del bilancio di esercizio delle società di capitali e di quelli particolari relativi alla specifica posta dei crediti commerciali, scandisce i tempi del cambiamento delle norme giuridiche e tecniche. Consolidato nel tempo il principio di valutazione dei crediti commerciali in ossequio al Postulato della prudenza valutativa dei redattori del bilancio di esercizio, a partire dal 2016, con un dichiarato avvicinamento dei precetti normativi e tecnici a quelli degli *standard* contabili internazionali, la regola giuridico-tecnica di primo riferimento diviene quella strettamente finanziaria. Sottolineate le tematiche fondamentali in tema di rischio e di discrezionalità valutativa dei redattori del bilancio, confermata questa da giurisprudenza consolidata nel tempo, l'accento viene posto sulle conseguenze che le modifiche giuridico-tecniche determinano (fatta eccezione per le Micro e le PMI), in linea di principio, una discutibile disomogeneità di contenuto della componente a breve termine (cioè con scadenza entro i convenzionali dodici mesi) della posta di bilancio dei crediti commerciali ove valori attualizzati, per la depurazione della quota non di competenza di interessi impliciti, e di quelli non attualizzati.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

BOVE L., voce "Documento", in *Digesto Sez. Civile*, Utet, 1991; CAPOLINO O., *Interessi*, in *Digesto Discipline Privatistiche*, Utet, I aggiornamento, 2000; CASSESE S., *Il diritto globale*, Einaudi, 2009; CATTANEO M., *Introduzione allo studio del bilancio di esercizio delle imprese*, Vita e Pensiero, 1973; CATTANEO M., *Il sistema informativo. Bilancio relazione degli amministratori dopo la Legge 7 giugno 1974, n. 216*, in AA.VV., *Problemi attuali - il bilancio di esercizio*, Giuffrè, 1977; COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Cedam, 1965; D'AVANZO W., voce "Fattura", in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. VII, Utet, 1961; FARAGLIA D., *Qualità per competere: Approcci, modelli e misure per il successo durevole delle organizzazioni e per facilitare la transizione alle ISO 9001:2015*, Franco Angeli, 2016; INZITARI B., *Interessi*, in *Digesto Sez. Civile*, Utet, 1993; INZITARI B., *Interessi*, in *Digesto Discipline Privatistiche*, Utet, II aggiornamento, 2016; JAEGER P.G., *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n. 27, Giuffrè, 1980; LEVI G., *Il bilancio d'esercizio della società per azioni nella giurisprudenza*, Cedam, 1974; MARINETTI G., voce "Interessi (diritto civile)", in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. VIII, Utet, 1980; MASTROBERTI A., *Guida alla fattura elettronica*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 44 del 21 novembre 2005, Ipsoa; MAZZA G., *Problemi di valutazione per il bilancio di esercizio*, Giuffrè, 1980; NERI BERNARDI N., voce "Documento", in *Digesto Iperattuale*, Utet, 2003/aggiornamento; ONIDA P., *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Giuffrè, 1974; PANUCCIO V., voce "Fattura", in *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XVI, Giuffrè, 1967; PONTANI F., *Chiarezza e precisione nel bilancio*, in *Informazioni aziendali professionali*, De Lillo, 1979; PONTANI F., *Global Accounting. Obiettivo possibile o mera utopia?*, G. Giappichelli Editore, 2009; PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual framework*, Cedam, 2011; PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società di capitali non quotate nei mercati regolamentati. Le imprese mercantili, industriali e di servizi*, Cedam, 2013; REDAZIONE, *Convergence Ends as FASB, IASB Pursue Separate Agendas*, June 24, 2014, in <https://tax.thomsonreuters.com/media-resources/news-media-resources/checkpoint-news/daily-newsstand/convergence-ends-fasb-iasb-pursue-separate-agendas/>; REDAZIONE, *Fattura elettronica, Cos'è e come funziona*, in <https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/comeFunziona>; SACCO R., DE NOVA G., *Il contratto*, Utet, 2016.

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. La disciplina del codice civile. Dai principi generali a quelli specifici per singole poste di bilancio. - 3. I Postulati (quadro concettuale) ed i Principi contabili applicativi (*accounting standard*) nella loro funzione di eterointegrazione della disciplina civilistica. - 4. Il criterio di valutazione dei crediti commerciali secondo "il valore di presumibile realizzo" e gli indirizzi giurisprudenziali in materia. - 5. Alcune notazioni in tema di pericolo e rischio. - 6. Il rapporto tra "discrezionalità" e "arbitrio" ai fini della valutazione. - 7. Il tema dell'*an*. I singoli aspetti: l'esistenza dei rapporti di fatto e di diritto. Il documento probatorio tipico ed il tempo. - 7.1 L'esistenza dei rapporti di fatto e di diritto. - 7.2 Il documento probatorio tipico ed il tempo. - 7.3 L'esistenza del credito, il documento ed il tempo. - 7.4 Il *quantum*. - 7.5 Il valore dei crediti commerciali espressi in valuta estera. - 7.6 Il *quomodo* ed il rischio. - 8. I principi contabili applicativi in materia di crediti commerciali ed il criterio valutativo del presumibile valore di realizzo. - 8.1 Una sintetica ricognizione. - 8.2 Il valore dei crediti commerciali secondo il principio del presumibile realizzo. - 9. I principi contabili applicativi ed il criterio valutativo del costo ammortizzato. Il tempo e gli interessi impliciti. Una questione di *quantum*. - 9.1 Il tempo e l'interesse sul capitale di credito. - 9.2 La valutazione dei crediti verso clienti secondo il criterio del costo ammortizzato. Alcune notazioni. - 10. I crediti commerciali, la classificazione conven-

zionale a breve termine ed alcune considerazioni in termini di correttezza valutativa sostanziale. - 11. Conclusioni.

1. Premessa

I criteri di valutazione delle poste del bilancio di esercizio delle imprese, alla luce del significato economico, finanziario, giuridico e informativo¹ che esso assume nell'attuale contesto tecnico normativo nel nostro Paese, sono rilevanti ai fini dell'espressione di un giudizio di credibilità, attendibilità, veridicità, per le finalità di significato descritte, delle poste stesse.

Nonostante, da lungo tempo, la dottrina di economia aziendale si pronunci costantemente per il principio dell'unicità del bilancio², i criteri di valutazione da questa suggeriti non sempre sono condivisi dalle norme fiscali.

La disciplina civilistica, inoltre, prevede, per le imprese commerciali esercitate in certe forme od operanti in particolari settori merceologici, specifici schemi di rappresentazione e, per tutte, determinati criteri di valutazione.

Frequentemente, in relazione ai precetti classificatori e valutativi, la predetta disciplina si trova non di rado, nel sistema di un, allo stato, utopico "global accounting"³, correlato ad un "global law"⁴, in contrasto con la(e) normativa(e) fiscale(i) che, nella sua (loro) mobilità e differenziazione geopolitica.

I redattori dei bilanci di esercizio, perseguono, frequentemente, in particolare nel caso delle Micro, Piccole e Medie Imprese, finalità di natura impositiva, variabili nel tempo e nello spazio, opera(no) ed applicano di regole valutative, in parte differenti da quelle imposte dalle discipline civilistiche e/o dall'economia aziendale e dai Postulati e Principi applicativi (*standard*) contabili⁵ (nazionali ed internazionali).

Nonostante la costante attività dell'OIC nella quasi generalità dei casi, i bilanci delle imprese italiane (e quindi anche quelli delle società per azioni) di piccola e media dimensione, risultano tuttora nettamente influenzati da aspetti formali e sostanziali di natura tributaria e ciò più per effetto psicologico che non per

una sentita impellente necessità di obbedire a certi disposti di legge che, come testimonia il massiccio ricorso a procedure di condono (o similari, ancorché, variamente, nel tempo denominate), risultano costantemente in maggiore o minore misura violati od elusi. Questa "mescolanza" di criteri valutativi nonostante la conferma del c.d. "doppio binario", cui consegue la netta distinzione tra assetto civilistico e determinazione del reddito fiscalmente imponibile.

I risvolti di natura psicologica sono da attribuirsi (sembra) ad una più immediata e più penalizzante sanzionabilità della violazione fiscale rispetto ad una più remota ed incerta applicazione della norma civilistica, spesso di contenuto più generico rispetto alla disciplina emergente dalle regole di natura tributaria. Non vanno naturalmente trascurate le considerazioni di natura prettamente utilitaristica. Tutti questi aspetti inducono ad un'enfasi della forma, rendendo negletta, troppo spesso, la sostanza, nonostante la statuizione della norma civilistica.

Ciò non impedisce che, volendo essere adempienti a tutte le regole, insorgano comunque problemi di interpretazione e di applicazione, evidenziandosi, talvolta, situazioni di manifesto favore od ingiustizia nei confronti dei soggetti obbligati a redigere i bilanci annuali secondo determinate forme e in ossequio a determinate sostanze, sicché casi aberranti si presentano in un senso o nell'altro.

Nella nostra analisi non tratteremo aree particolari (come i crediti da commesse a lungo termine) o settori merceologici specifici (come banche, enti finanziari in genere o compagnie di assicurazione), e nemmeno dei crediti emergenti dai rapporti commerciali posti in essere con società controllanti, controllate e comunque con società dello stesso Gruppo, a prescindere dall'obbligo di redazione di bilanci consolidati, ma ci limiteremo a quanto di interesse per le imprese industriali e mercantili che operano nel campo della produzione e della distribuzione di beni in presenza di cicli tecnici di produzione e di commercializzazione a breve termine (inferiori all'anno) e delle imprese che prestano servizi.

2. La disciplina del codice civile. Dai principi generali a quelli specifici per singole poste di bilancio

Il codice civile, all'art. 2423, 2° co., statuisce il principio generale in forza del quale "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Da queste disposizioni di carattere generale si discende a quelle di rappresentazione che prevedono, all'art. 2424 c.c. l'indicazione di distinte categorie di crediti (1° co., C.II.) "con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo", all'art. 2426 (1° co., n. 8) il "criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (di applicazione facoltativa per le Micro, Piccole e Medie Imprese ex artt. 2435 bis e ter c.c.) e [...] del valore di presumibile realizzo".

Per la svalutazione dei crediti è statuito, all'art. 2425, 1° co., B. d. [...], che siano indicate le

¹ Per il significato del bilancio in generale e per il suo contenuto informativo v. M. CATTANEO, *Il sistema informativo. Bilancio relazione degli amministratori dopo la Legge 7 giugno 1974*, n. 216, in AA.VV., *Problemi attuali - il bilancio di esercizio*, Giuffrè, 1977. V., poi, F. PONTANI, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual framework*, Cedam, 2011, p. 86 e bibliografia ivi richiamata.

² M. CATTANEO, *Introduzione allo studio del bilancio di esercizio delle imprese*, Vita e Pensiero, 1973, p. 51 ss. e bibliografia ivi citata, G. MAZZA, *Problemi di valutazione per il bilancio di esercizio*, Giuffrè, 1980, in particolare p. 29 ove leggiamo: "unico è il bilancio; due sono invece i calcoli, per il reddito 'economico' e per il reddito 'fiscale'". V. anche F. PONTANI, *op. cit.*, Cedam, 2011, pp. 143-149 e bibliografia ivi richiamata.

³ F. PONTANI, *Global Accounting. Obiettivo possibile o mera utopia?*, G. Giappichelli Editore, 2009 e bibliografia ivi citata.

⁴ S. CASSESE, *Il diritto globale*, Einaudi, 2009 e bibliografia ivi citata.

⁵ Per la differenza semantica tra *Principi* e *Standard* il rinvio è a F. PONTANI, *op. cit.*, Cedam, 2011, pp. 85-89.

“*svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante [...]*”, non suscettibile, per legge, di essere indicato al passivo dello stato patrimoniale alcun fondo rettificativo delle poste dell’attivo.

Il 1° co. (al n. 1) dell’art. 2427 c.c. statuisce che, nella nota integrativa del bilancio di esercizio, debbono essere indicati “*i criteri applicati nella valutazione delle voci* (e, quindi anche dei crediti) *del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato*”.

Lo stesso comma impone (al n. 4) di indicare “*le variazioni intervenute* (tra un esercizio e quello precedente) *nella consistenza delle [...] voci dell’attivo*” e quindi anche dei crediti.

L’art. 2427, 1° co., n. 6 c.c. richiede, inoltre, la separata evidenza dei crediti, individuati distintamente per natura, di “*durata residua superiore a cinque anni*”.

La norma civilistica ha fissato una forma di presentazione comparata ed ha statuito regole che consentano di rendere effettiva la comparazione imponendo adattamenti a valere sulla struttura di bilancio del precedente esercizio offerto in comparazione (in particolare all’art. 2423 *ter*, 5° co. c.c.).

La disciplina del codice civile viene variamente “*affiancata*”, in chiave:

- 1) eterointegrativa, dai Postulati e dai Principi applicativi (*accounting standard*) di natura contabile (*rectius*, desunti dalla scienza ragionieristica) fissati, dal 1975, dalla Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti, attraverso la specifica Commissione, e poi, dal 2005, dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la cui funzione di *Standard setter* è stata legalmente riconosciuta con la L. 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. 91/2014. In sostanza la funzione dei predetti Postulati e Principi applicativi è, per consolidata dottrina (e non solo), quella di costituire norma tecnica giuridicamente vincolante per i redattori dei bilanci di esercizio e punto di riferimento per il loro controllo e la realizzazione degli obiettivi informativi di legge;
- 2) interpretativa, con riferimento ai singoli casi di specie, dalla giurisprudenza, sia in stretta relazione ai principi generali di chiarezza, correttezza e veridicità (art. 2423, 2° e 3° co. c.c.), prudenza, competenza e prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423 *bis* c.c.), incluso il rispetto dei criteri classificatori e della comparabilità in ossequio al principio di rilevanza (art. 2423 *ter* c.c.) e la necessaria esplicitazione (salvo, ora, per le Micro Imprese esonerate⁶ dalla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 2435 *ter* c.c.) dei criteri di valutazione (art. 2427, 2° co. c.c.) adottati nelle singole circostanze, sia alle modalità di applicazione di detti principi in relazione alle singole poste di bilancio.

⁶ A seguito dell’art. 6, 13° co., D.Lgs. 18.8.2015, n. 139, con effetto dal 2016.

3. I Postulati (quadro concettuale) ed i Principi contabili applicativi (*accounting standard*) nella loro funzione di etero-integrazione della disciplina civilistica

Il quadro concettuale (*conceptual framework*) e gli *standard* di *accounting*, nel tempo, nello scenario internazionale, hanno subito significative modifiche in relazione alle esigenze di un mondo economico-finanziario e tecnologico in sempre più rapido mutamento orientato teleologicamente verso una sempre maggiore integrazione sistemica, pur conservando differenze che necessitano di individuazione e rappresentazione:

- 1) nell’Unione europea, a seguito del processo di armonizzazione della redazione dei bilanci di esercizio per il recepimento delle Direttive in materia con riferimento alle imprese che operano nella forma giuridica delle società di capitali (con alcune eccezioni);
- 2) nel resto del mondo a seconda del prevalere di regole tecniche locali od in linea con Postulati e *standard contabili* più o meno aderenti a quelli del “*conceptual framework*” e degli “*accounting standards*” del FASB, *Financial Accounting Standard Board*, statunitense⁷, pervenuti questi ultimi ad un sistema di codificazione delle fonti e la fissazione di rapporti gerarchici tra dette fonti⁸;
- 3) in un’ottica di condivisione internazionale e di adozione nazionale, per finalità di armonizzazione, nell’Unione europea, in forza di Regolamenti (quindi con l’inclusione dell’Italia), quelli (“*conceptual framework*” e “*accounting standards*” dello IASB, *International Accounting Standard Board*⁹ (che ha emesso, prima, gli IAS, *International Accounting Standards*, e poi gli IFRS, *International Financial Reporting Standards*).

In Italia l’evoluzione dell’elaborazione dei principi generali (postulati) ed applicativi ha registrato un percorso evolutivo gradatamente orientato all’avvicinamento ai Postulati e *standard* internazionali, “*sospesa*” dal 2012¹⁰ l’armonizzazione degli stessi tra FASB e IASB. Questo salvo casi specifici per i quali, in presenza di certe condizioni, è imposta l’adozione di detti *standard* internazionali in per determinati settori o in relazione a determinate dimensioni d’impresa generalmente nella forma giuridica di società di capitali.

La predetta evoluzione, in Italia, è iniziata ad opera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

⁷ In <http://www.fasb.org/>.

⁸ La *codification* si è realizzata con il FAS (*Financial Accounting Standard*) N. 168 del giugno 2009.

⁹ Lo IASB/IFRS è “*the independent standard-setting body of the IFRS Foundation*”. V. <http://www.ifrs.org/about-us/> e la dichiarazione al G 20 del 2012 ove: “*We support continuing work to achieve convergence to a single set of high-quality accounting standards*”, in http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/131069.pdf.

¹⁰ Sul tema v. REDAZIONE, *Convergence Ends as FASB, IASB Pursue Separate Agendas*, June 24, 2014, in <https://tax.thomsonreuters.com/media-resources/news-media-resources/checkpoint-news/daily-newsstand/convergence-ends-fasb-iasb-pursue-separate-agendas/>.

sin dal 1975, per poi proseguire con la riformulazione degli stessi a partire dal 1994 con il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e formalmente unificata il 28 luglio 2004. La fusione dei due Albi professionali si è realizzata con il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

A seguito della costituzione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dell'inizio formale della sua attività, la funzione della Commissione Nazionale per la statuizione dei principi contabili (sia a livello nazionale, sia per le singole circoscrizioni territoriali), si è trasformata in quella di Commissione che formula osservazioni indirizzate all'OIC sulla bozza dei principi e degli *standard* nazionali.

Dal 2004, l'OIC ha iniziato la sua opera con la riformulazione dei Postulati e degli *standard* contabili (principi applicativi), tutti qualificati, genericamente, come "Principi".

Una riscrittura parziale dei Principi e degli *accounting standard* è stata posta in essere nel 2014, sino a pervenire ad un'integrale nuova stesura nel corso del 2016.

4. Il criterio di valutazione dei crediti commerciali secondo "il valore di presumibile realizzo" e gli indirizzi giurisprudenziali in materia

La giurisprudenza si è espressa, in modo conforme nel tempo, sul tema della valutazione dei crediti commerciali ribadendo il principio secondo il quale la loro valutazione non può essere fatta al valore nominale, ma secondo il valore del loro presumibile realizzo (che, in assenza di rischio può coincidere con il valor nominale)¹¹.

La giurisprudenza non ha ancora avuto occasione di esprimersi, in modo specifico, sul principio, ora di legge, della valutazione dei crediti secondo il criterio del "costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale", principio enunciato negli *standard* contabili internazionali, ma di minore interesse nel caso dei crediti commerciali con scadenza inferiore ai 12 mesi e negli scenari geopolitici nei quali vi è prevalenza di Micro e Piccole e Medie Imprese, tra i quali, in particolare (ma non esclusivamente nell'Unione europea) l'Italia.

La definizione del criterio di valutazione, in termini generali, è e rimane, tuttavia, sempre una questione di fatto¹² che viene rinviata alle regole del prudente apprezzamento (cioè di valutazione) riconducibile al caso per caso e, quindi, in relazione a circostanze che, in quanto solo in parte oggettivamente misurabili, risentono pur sempre di una "ragionevole" discrezio-

nalità soggettiva che non può, comunque, trascendere nell'arbitrio¹³.

Anche la formula "valutazione dei crediti in base al presumibile realizzo" rimane, in ogni caso, assai indeterminata per cui si rendono necessarie alcune precisazioni.

¹³ V. F. PONTANI, *Chiarezza, ecc., op. cit.*, da cui traiamo: "In questo senso la sentenza di Cassazione del 4 dicembre 1973, n. 3314. È ancora interessante ricordare la sentenza di Cassazione del 15 giugno 1959, n. 1825 (conformi la sentenza di Cassazione del 31 maggio 1966, n. 1450 e la sentenza di Cassazione del 13 febbraio 1969, n. 484, seconda parte), che esclude dal campo della falsità l'ipotesi dell'erronea valutazione delle attività e passività sociali dato che tali valutazioni importano necessariamente un apprezzamento discrezionale".

In modo categorico, la sentenza del Tribunale di Milano del 13 gennaio 1983, il *Le Società*, Ipsosa, 1983, n. 4 da cui si può estrapolare la seguente massima: "gli stanziamenti al fondo rischi su crediti (quale criterio di rettifica degli stessi per una valutazione in bilancio), la cui liceità è fuori discussione, sono rimessi, quanto alla loro quantificazione, alla discrezionalità dei competenti organi della società e non sono suscettibili di censura da parte del Tribunale, salva l'ipotesi di assoluta arbitrarietà delle ragioni che hanno determinato la costituzione del fondo".

La conferma, più recente, del consolidato indirizzo giurisprudenziale si rinviene nella Cass. civ. Sez. I, Sent. (ud. 28-01-2015) 18-03-2015, n. 5450, ove, richiamato l'indirizzo costante della stessa Corte (ex Sentenze Cass. 4 aprile 2001, n. 4937; 24 novembre 2000, n. 15189; 3 settembre 1996, n. 8048), si precisa che, "dunque, secondo il canone generale della 'ragionevolezza' della valutazione (o svalutazione) operata, completato da quello dell'idonea giustificazione discorsiva ed informativa avuto riferimento agli elementi di fatto che fondano la valutazione. Ed il criterio della ragionevolezza risulta particolarmente appropriato, attesa la natura di giudizio probabilistico".

La verifica dell'eventuale violazione dei limiti di ragionevolezza, così come quella concernente la sufficiente enunciazione dei criteri di valutazione, è rimessa al giudice del merito; ed il suo accertamento in ordine alla chiarezza ed alla precisione del bilancio ed alla prudenza nell'apprezzamento dei valori delle partecipazioni azionarie e dei crediti è insindacabile, se adeguatamente motivato tema di valutazione delle partecipazioni".

Invero appare utile ricordare anche altre sentenze della Suprema Corte che, ancorché non richiamate dalla Cass. citata del 2015, confermano, nello specifico, il principio prima enunciato e da noi richiamato: Cass. Civ. Sez. V, Sent. (ud. 21-02-2011) 21-04-2011, n. 9218, ove: "Si è chiarito, nella giurisprudenza della Corte, che l'art. 2425 c.c., n. 6, (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti 'devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione', non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità (Sez. I, Sentenza n. 17033 del 23/06/2008).

Il che, in altri termini, implica che in bilancio non possano essere iscritti i crediti semplicemente sperati; al contrario persino i crediti pur certi, liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione, non devono essere iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella minore misura che - secondo un prudente apprezzamento - si presuma di poter realizzare (Sez. I, Sentenza n. 6431 del 27/11/1982)", e la Sentenza, ivi richiamata, Cass. civ. Sez. I, (ud. 06-05-2008) 23-06-2008, n. 17033, ove: "L'art. 2425 c.c., n. 6 (vecchio testo) nell'affermare che i crediti debbono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzo non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta secondo principi di razionalità". Nello stesso senso la Sentenza del Trib. Napoli del 24 febbraio 2000, in *Le Società*, Ipsosa, 2000, n. 12, p. 1474, con nota di C. SOTTORIVA. Il Tribunale di Napoli, in sintesi, si è così espresso: "I crediti certi, liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione, non debbono essere iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella minore misura che, secondo un prudente apprezzamento, si presume di poter realizzare. Tale misura non è suscettibile di censura salva l'ipotesi dell'assoluta arbitrarietà".

In dottrina il rinvio è, *ex multis*, a F. PONTANI, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali non quotate nei mercati regolamentati. Le imprese mercantili, industriali e di servizi*, Cedam, 2013, pp. 270-285.

¹¹ P.G. JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n. 27, Giuffrè, 1980, pp.85-87 e le sentenze ivi richiamate. In particolare, si veda la sentenza del Tribunale di Milano dell'11.12.1969 (F.A.M.A. contro BIBE S.r.l.) che argomenta: "non può affermarsi che l'amministratore violi il precetto (dell'art. 2425, c. 1, n. 6 c.c., vigente all'epoca dei fatti per i quali si generò il contenzioso legale; ora la disciplina è quella dell'art. 2426, 8° co. c.c.) ove nell'esercizio del potere discrezionale reputi possibile esigere tutti i crediti della società o dell'impresa".

¹² La questione, pertanto, rientra nell'ambito della discrezionalità del redattore del bilancio di esercizio e ciò viene confortato in sede giurisprudenziale.

5. Alcune notazioni in tema di pericolo e rischio

L'inesigibilità parziale o totale di un qualsiasi credito è sempre espressione di un danno ed il pericolo rappresentato dalla probabilità del suo verificarsi deve essere tempestivamente considerato.

Rammentato che il pericolo di danno, che concerne sensazioni individuali o collettive, non può essere misurato, il conseguente rischio, in relazione al tempo del suo concretamento, deve essere affrontato in modo precoce.

Desumendo da altra area giuridica (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ma compatibile con quella qui oggetto di trattazione, la nozione di "pericolo" è individuabile nella "proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni", mentre quella di "rischio" è riconducibile alla "probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione".

Il rischio è quindi un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno; si è in presenza di un insieme delle possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi (UNI 11230 - *Gestione del rischio*) e della combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno¹⁴.

Gli scenari di riferimento da considerare sono quelli dell'organizzazione d'impresa e del suo assetto culturale integrato e dei sistemi esogeni all'impresa atti ad influenzarne i rischi.

La caratterizzazione del rischio corrisponde alla stima qualitativa e/o quantitativa, tenendo conto delle inerenti incertezze, della probabilità, della frequenza e della gravità degli effetti negativi sui singoli crediti o su determinate classi di crediti o anche della sola potenzialità di concretamento dei rischi. Questo impone un costante monitoraggio quali-quantitativo, dell'evolversi delle probabilità con riferimento alla natura e gravità dei possibili effetti di danno in relazione agli agenti di danno o alle attività causali.

6. Il rapporto tra "discrezionalità" e "arbitrio" ai fini della valutazione

In relazione alla distinzione tra "discrezionalità" e "arbitrio" occorre sottolineare che non è agevole, individuare, in termini concreti, il confine, la linea oltre la quale la discrezionalità si trasforma in arbitrio.

L'espressione di un giudizio sul comportamento deve essere sempre riferita al tempo della valutazione effettuata dal redattore del bilancio di esercizio; in altri termini non può essere fatta retroagire una conoscenza dei fatti e circostanze successive utili da considerare ai fini di una valutazione a tempi antecedenti la loro effettiva conoscenza o conoscibilità in coerenza con l'osservanza dei principi di diligenza (tecnica, professionale) e di prudenza.

La discrezionalità implica sempre un'adeguata competenza tecnica del valutatore ed il ricorso ad una pluralità di metodiche che possano condurre a risultati che, seppur non identici, debbono essere tendenzialmente convergenti, sicché una mera determinazione intermedia tra due risultati fortemente divergenti (ad esempio la media aritmetica dei due risultati) non conduce ad una valutazione che possa, di per sé, considerarsi attendibile.

Nemmeno la scelta del risultato che comporta la contrazione massima del valore (il valore minimo nel nome di un'esasperata ed irrealistica prudenza) o quella che conduce ad una massimizzazione dello stesso (il valore massimo espressione di un esagerato, nelle circostanze, ottimismo) può considerarsi razionale e prudente comportamento; ciò in quanto, in ogni caso, si è in presenza di scelte che testimoniano una mera soggettività con la conseguenza della traslazione dei conseguenti effetti ai successivi esercizi e all'adozione di politiche di redazione del bilancio di esercizio incompatibili con il principio di veridicità¹⁵.

Ancora, il riferimento esclusivo a parametri esterni generici (desunti da dati di bilancio di imprese concorrenti del medesimo settore merceologico o di prestazione dei servizi) non soddisfa l'osservanza di criteri valutativi in linea con l'osservanza del principio di correttezza del processo valutativo, principio la cui applicazione deve essere coerente con la gestione della specifica impresa.

L'arbitrio è quello che si genera a seguito dell'assenza dell'adozione di criteri valutativi tecnici, sia pure informati all'applicazione di regole probabilistiche (il futuro dell'esito dell'incasso di un credito è legato sia a circostanze interne di gestione dell'impresa, sia a quelle esterne che l'impresa non può governare).

Il soggettivismo valutativo disancorato da regole tecniche, da esplicitare, rappresentare in modo adeguato in relazione anche alle dimensioni dell'impresa, alla rilevanza di valore dei singoli crediti, della distribuzione dei rapporti in mercati diversi ed in aree geopolitiche a rischio economico e finanziario differenziato, degli antecedenti rapporti con gli stessi clienti, con le prospettive di mercato, implica necessarie distinzioni tra rischi specifici, rischi di portafoglio e rischi generici; questo anche in relazione a crediti apparentemente esigibili alla data di chiusura dell'esercizio e la cui esigibilità può venire meno in tutto od in parte nel successivo esercizio e/od oltre.

La locuzione "presumibile realizzo" deve essere, conseguentemente, definita in relazione a:

¹⁴ In https://www.dsv.unisi.it/sites/st15/files/allegatiparagrafo/16-10-2015/concetti_rischio_danno_e_pericolo.pdf. Sul tema il riferimento è anche a D. FARAGLIA, *Qualità per competere: Approcci, modelli e misure per il successo durevole delle organizzazioni e per facilitare la transizione alle ISO 9001:2015*, Franco Angeli, 2016, ove, a p. 136, i richiami, tra le altre, alle ISO Guide 51:1999, "Safety aspects" aggiornate nel 2014 (<https://www.iso.org/standard/32893.html>); <https://www.iso.org/standard/53940.html>), e ISO Guide 73:2002, "Risk management", aggiornate al 2009-2016 (<https://www.iso.org/standard/34998.html>); <https://www.iso.org/standard/44651.html>).

¹⁵ È il caso della politica della stabilizzazione dei risultati economici di bilancio.

- a) l'“*an*”, cioè in relazione alla sussistenza del diritto¹⁶;
- b) il “*quantum*” nella sua generica accezione;
- c) il “*quantum*”, in relazione alla valuta in cui i crediti sono espressi;
- d) il “*quantum*”, in relazione al rischio, con una necessaria mappatura dei rischi e della loro natura, e delle attività preventive poste in essere al fine di contenerne la portata (cioè, anche, attraverso la negoziazione dei rischi delle perdite su crediti);
- e) il “*quantum*”, in relazione al tempo di scadenza.

Esaminiamo separatamente le singole questioni, in relazione ai crediti che derivano da rapporti commerciali e cioè ai crediti commerciali, i crediti verso la clientela e, come detto, con scadenza a breve termine e, pertanto, secondo la convenzione classificatoria giuridica, entro i dodici mesi, ancorché non sia questa la scadenza riconosciuta “*a breve*” secondo le prassi commerciali consolidate (differenziate nei mercati ed in relazione alla natura pubblica o privata dei contraenti, e gli automatismi della messa in mora del cliente che non adempie alla scadenza contrattuale prefissata o indicata dalla legge¹⁷.

7. Il tema dell'“*an*”. I singoli aspetti: l'esistenza dei rapporti di fatto e di diritto. Il documento probatorio tipico ed il tempo

Il requisito fondamentale per una corretta esposizione in bilancio dei crediti cui riferire l'eventualità di appostazione di un fondo svalutazione, o dell'effettuazione di una svalutazione diretta in presenza di un evento certo che, in un determinato esercizio determina una perdita certa relativa ad un credito insorto nello stesso esercizio, è quello della loro esistenza alla data di riferimento della loro valutazione.

È irrilevante la documentazione di natura prettamente fiscale.

Il credito esiste a prescindere dall'emissione della fattura secondo le disposizioni in materia di Imposta sul Valore Aggiunto; il credito insorge ed esiste in relazione all'effettuazione dell'operazione da parte dell'impresa, effettuazione che comporta assoluta certezza in merito all'insorgenza del predetto diritto.

7.1 L'esistenza dei rapporti di fatto e di diritto

Il credito, nelle negoziazioni di impresa ha il suo fondamento generalmente in un contratto¹⁸, contratto

che vede l'impresa, a date definite, aver eseguita in parte od in tutto la prestazione ovvero essersi impegnata ad eseguirla alla scadenza convenuta ovvero, al verificarsi di un evento previsto o di altre previste condizioni, sicché, il “*cliente*” o comunque l'altra parte con cui il contratto è stato stipulato è “*obbligato*” a pagarne il prezzo a certe condizioni, ovvero secondo certe modalità.

A seconda dei casi il diritto di credito dell'impresa che ha “*dato*” o “*fatto*” insorge in relazione alle condizioni contrattuali, in tempi concordati tra le parti o previsti automaticamente dalla legge in relazione alle singole fattispecie contrattuali.

Ciò significa che se non esiste un contratto scritto, emergente anche da atti separati (proposta e susseguente accettazione o scambio di corrispondenze anche a mezzo di posta elettronica o, comunque, risultante da fatti e comportamenti verificabili) e/o se l'impresa che doveva “*dare*” o “*fare*” non ha “*dato*” o “*fatto*”, il credito non è insorto (almeno in relazione a quel momento) e pertanto non esiste.

In relazione a tali principi non sono iscrivibili in bilancio crediti futuri o condizionati al verificarsi di eventi futuri, che ne determineranno solo in relazione a detti eventi l'insorgenza, o anche semplicemente sperati in quanto alla data di riferimento di bilancio non si possono considerare esistenti¹⁹.

Ancora, non esiste (più) il credito se, pur a suo tempo insorto, si è prescritto per decorrenza del termine o è comunque venuto meno in relazione ad eventi sopravvenuti che, *ex nunc* o *ex tunc*, non consentono un'esigibilità anche parziale o rinviata nel tempo.

Il problema dell'esistenza del credito non è puramente teorico; nelle imprese mercantili ed industriali, in particolare, l'avvento di procedure amministrative automatizzate e sempre più altamente integrate in connessione a problematiche di natura finanziaria sempre più pregnanti, ha portato e porta sempre più a tentare di ridurre il tempo intercorrente tra la stipulazione del contratto, la sua “*esecuzione*” e l'emissione dei documenti amministrativi (con rilevanza giuridica).

In questa corsa contro il tempo alcune fasi procedurali vengono addirittura anticipate e ciò genera evidenza di crediti che, almeno in relazione alla data di riferimento contabile, non esistono e, pertanto, possono non esistere alla chiusura del periodo amministrativo cui si riferisce il bilancio di esercizio.

¹⁶ Cioè il diritto a percepire una somma di denaro o titoli di credito tramutabili, a vista o a scadenza, in denaro o ricevere (in permuta, *ex art. 1552 c.c.*) un bene o servizio la cui valutazione deve obbedire ai canoni di veridicità, correttezza e prudenza, sempre con riferimento al tempo dell'operazione da cui è derivato il credito oggetto di valutazione.

¹⁷ *Ex D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, G.U. 23/10/2002*, di attuazione della Direttiva 2000/35/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

¹⁸ In relazione al rapporto tra crediti in bilancio e contratti sono altresì da ricordare i casi di acquisto dei crediti per apporto, fusio-

ne, conferimento, *factoring*, insorti in altre economie di impresa e negoziati, ecc. Si tratta dell'acquisto di crediti già insorti. Si è anche in presenza della negoziazione dei “*crediti deteriorati*”, i c.d. “*non performing loans*” di cui molto si parla in relazione alle banche ed agli enti finanziari autorizzati. I crediti così acquistati concorrono al monte dei crediti esposti in bilancio.

Per i contratti in genere, quali fonti di obbligazioni vedi per tutti R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, Utet, 2016.

¹⁹ In questo senso P.G. JAEGER, in *op. cit.*, p. 85 e la giurisprudenza ivi citata.

7.2 Il documento probatorio tipico ed il tempo

Il documento²⁰ tipico con cui si comunica, tra imprese, nei rapporti definiti “*commerciali*” e nei quali si estrinseca l’attività economica, l’avvenuta esecuzione del contratto da parte di chi fornisce beni e servizi è la fattura²¹, documento di natura recettizia

²⁰ In senso generale il termine documento indica qualsiasi cosa sia portatrice di un significato. Quello di documento è, quindi, un concetto che si allontana dall’essere unicamente qualcosa di esclusivamente leggibile sotto forma di parola scritta (quale ne sia la forma e quindi il carattere atto a rappresentarla) e, pertanto, rappresentazione di tipo letterario, di espressione grafica, tabellare, ecc., ma risulta dalla capacità di un qualsiasi ricercatore (o soggetto interessato) di interrogare un qualsiasi materiale.

Un materiale diventa, quindi, documento nel momento in cui è in grado di suscitare interesse (qualsiasi interesse) agli occhi di chi lo osserva.

Nei casi qui in esame si è in presenza dei cosiddetti documenti “*consci*” cioè di documenti che riportano informazioni (nel nostro caso in parte costituite da narrazioni ed in parte calcoli ordinati o rappresentati per il risultato che può derivare da altri documenti), che sono in essi annotate volontariamente allo scopo di una comunicazione, sia interna all’azienda, sia nei rapporti con terze economie. I documenti, secondo questa accezione, sono “*scritti*” e prescindono dal materiale (il supporto fisico) sul quale lo scritto insiste.

Dal punto di vista giuridico (ancorché il codice civile non ne fornisca una definizione) la caratteristica del documento è quella dello strumento che consente la formulazione di un giudizio circa l’esistenza di fatti e di sussumerli sotto una fattispecie normativa (L. BOVE, voce “*Documento*”, in *Digesto Sez. Civile*, Utet, 1991 e N. NERI BERNARDI, in *Digesto Iperattuale*, Utet, 2003/aggiornamento).

La scrittura riportata nel documento costituisce la narrativa tecnico-giuridica dell’operazione aziendale compiuta nel rispetto di date convenzioni (talune di forma, altre di sostanza) riconducibili sia all’impostazione tecnica e/o al contenuto dei documenti, sia alle norme di diritto pubblico e privato che debbono essere rispettate pena effetti giuridici di rilievo, anche di natura sanzionatoria.

Alcuni dei documenti hanno, quindi, una valenza formale (forma della scrittura cartacea o “*elettronica*” o “*informatica*” o “*digitale*”) e sostanziale ai fini giuridici, altri solo formale nella misura in cui il documento è destinato esclusivamente ad estrinsecare i calcoli per rappresentare e testimoniare, anche ai terzi, le procedure seguite per la loro effettuazione e la loro correttezza.

²¹ La fattura è il documento redatto dal venditore la merce oggetto di cessione ai fini traslativi della proprietà attestante l’esecuzione da parte sua del contratto di compravendita (o di qualsiasi altro contratto connesso alla cessione di beni) o dal prestatore del servizio (professionale e non) che dichiara l’avvenuta esecuzione (anche parziale) della prestazione fissata contrattualmente ed il suo diritto a riscuoterne il prezzo od il compenso.

Tuttavia, in dottrina, non vi è accordo sulla natura recettizia della fattura. Secondo V. PANUCCIO (voce “*Fattura*”, in *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XVI, Giuffrè, 1967 e bibliografia ivi citata) la natura recettizia della fattura risulta non solo dal fatto che il destinatario è elemento indispensabile del contenuto dell’atto, ma ancora più dalla funzione di avviso dell’iniziativa esecuzione che ha di solito l’invio della fattura Assumendo la fattura questa specifica funzione essa deve mutare dagli avvisi (dichiarazioni di scienza di tipo minore) il carattere recettizio Di ciò è chiara traccia positiva negli artt. 2214 e 2220 c.c. che parlano di fatture “*spedite*” e “*ricevute*”.

Secondo W. D’AVANZO, voce “*Fattura*”, in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. VII, Utet, 1961 e bibliografia ivi citata, “*fissata l’indole della fattura in un atto giuridico, resta inclusa, in essa, anche l’indole di atto giuridico recettizio, pur se la fattura deve necessariamente dirigersi ad un’altra parte. Per potersi ammettere quest’ultima figura di atto, occorrerebbe dimostrare che la volontà di chi emette la fattura possa vincolare l’emittente verso il destinatario e questi verso di quello; e ciò contro il principio fondamentale che nessuno può costituire da sé medesimo gli elementi di fatto su cui pretenda poi fondare il suo diritto [...]. L’emittente non può addurre in proprio favore la fattura trattandosi di un documento che proviene solo da lui e se egli può della fattura avvalersi, lo può in quanto il destinatario non ne contesti il fondamento”.*

con il quale il soggetto che ha “*dato*” o “*fatto*”, dà debito alla controparte sulla base del contratto stipulato, (o di fatto concluso), in relazione ai termini o condizioni che, contrattualmente stabiliti, sono assunti a fondamento dell’insorgenza del credito in riferimento a quei termini o modalità.

Nel corso del periodo di riferimento per l’esercizio sociale esiste generalmente un divario di tempo tra l’effettivo insorgere del credito e la sua evidenza contabile nelle scritture obbligatorie per legge (libro giornale), divergenza che dipende sia dalla procedura organizzativa in atto, sia dal tempo comunque necessario per far sì che l’informazione, sia pure con riferimento alla data dell’operazione, possa pervenire alla scritturazione nelle forme di legge.

La costante attività volta a ridurre tali tempi, fa sì che detto divario temporale, in procedure vieppiù integrate, si riduca sensibilmente, sino addirittura ad annullarsi nel caso della fatturazione elettronica, intesa come espressione di un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione²².

In ogni caso, nell’ipotesi in cui alla fine dell’esercizio non si sia ancora emessa la fattura inerente la cessione di beni o l’avvenuta prestazione di servizi i crediti verranno esposti nel bilancio di esercizio come

La dottrina è, comunque, concorde nel connotare la fattura come dichiarazione di scienza, impone requisiti di chiarezza e di correttezza, nonché di necessità della sua esatta qualificazione tra i diversi tipi di fattura conosciuti dalla pratica dei commerci.

Nei confronti dei terzi “*la fattura quando abbia la sua data legale certa, fa prova del rapporto costituito tra le parti ed al quale essa si riporta*”, D’AVANZO, *op. cit.*.

La veridicità della fattura è posta al fondamento della stessa. Secondo la dottrina (PANUCCIO, *op. cit.*), “*sotto il profilo formale la fattura è dichiarazione di verità a forma vincolata: forma scritta; deve tradursi in un documento ed in una particolare sottocategoria di documenti, quelli scritti. È di solito documento di secondo grado (la documentazione di un documento di primo grado è riconducibile alla cosiddetta pezza giustificativa o di appoggio), pre-supponendo l’esistenza di distinti documenti di primo grado, sulla cui base viene redatta [...]. È documento collegato, per la rilevanza che va riconosciuta alla sua connessione (il collegamento tra le fatture comporta l’osservanza di regole di buona amministrazione indirizzate a facilitarne attraverso sistemi di numerazione, la ricerca e l’individuazione) e successione cronologica”.*

La fattura, come atto giuridico, è “*dichiarazione di verità, documentale, obbligata, vincolata alla verità dei fatti dichiarati, ... collocata nella fase esecutiva conseguente alla conclusione del contratto, suscettibile di essere accettata o rifiutata in quanto la parte può riconoscere o negare la conformità del documento agli accordi precedentemente intercorsi*”.

²² REDAZIONE, *Fattura elettronica, Cos’è e come funziona*, in <https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/comeFunziona>. La fatturazione elettronica di cui trattasi utilizza “*un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge*” ed è diversa da quella così qualificata, ai fini della disciplina tributaria di cui all’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modd., anche in relazione alla fatturazione elettronica (ai sensi della disciplina del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, di attuazione della Dir. 21/115/CE), e la pratica attuazione della disciplina di cui alla sintesi riportata dall’Agenzia delle Entrate, in un’ottica tributaria, nella Circ. 18 ottobre 2005, n. 45/E (per un commento di natura pratica si fa rinvio a A. MASTROBERTI, *Guida alla fattura elettronica, in Pratica Fiscale e Professionale*, n. 44 del 21 novembre 2005, Ipsa, p. 17, di commento alla predetta Circolare n. 45/E) con richiamo tassativo ai requisiti giuridici di cui all’art. 2250 c.c..

crediti insorti ed esistenti e per i quali la fattura non è stata ancora emessa.

7.3 L'esistenza del credito, il documento ed il tempo

Il problema dell'esistenza del credito (a parte la prescrizione del diritto di esigerlo e le altre considerazioni di natura giuridica in relazione al contratto quale fonte di obbligazioni) si pone nelle imprese mercantili ed industriali anche, quindi, in relazione al momento della fatturazione, che a volte coincide con l'"esecuzione" o la segue, a volte l'anticipa (fattura emessa in anticipo rispetto alla consegna con intenti traslativi della proprietà, rispetto alla prestazione di un'opera, ecc.).

Parliamo qui ovviamente di una fattura non redatta ai fini meramente fiscali, ma di quella fattura con cui si dà notizia al terzo dell'avvenuta esecuzione del contratto o comunque dell'insorgenza del diritto²³.

Si deve anche ricordare che la registrazione contabile di fatture anticipate contravviene al tassativo principio contenuto all'art. 2215 c.c. che prevede la registrazione giornaliera delle operazioni²⁴, in cui le operazioni sono quelle di effettivo contenuto economico e/o finanziario (salvo la registrazione delle partite di memoria, evidenza, garanzia, ecc.).

Ciò che qui preme evidenziare è che, con riferimento al bilancio di esercizio, ciò che deve essere preliminarmente accertato è "se i crediti esposti sono tali" e ciò anche in relazione a difetti di procedura contabile (automatizzata o meno), rendendosi conseguentemente indispensabile l'eliminazione dei crediti "apparenti"²⁵.

Quando parliamo di crediti apparenti intendiamo riferirci non solo a crediti che emergono per un'anticipazione dell'emissione della fattura rispetto all'esecuzione contrattuale, o comunque all'insorgenza del diritto, ma anche a quei crediti che per eventi conosciuti successivamente alla data di riferimento per la chiusura di bilancio, risultano non essere mai insorti o inesistenti in *toto* o in parte (citiamo tra gli altri i casi di annullamento o revoca parziale o totale di contratti di compravendita di beni mobili, ad esempio beni consegnati ad un vettore per spedizione ad un cliente con condizione traslativa della proprietà franco magazzino cliente, che

periscono in tutto o in parte durante il trasporto, ovvero per beni consegnati non conformi qualitativamente al contratto, per beni consegnati secondo termini e modalità di luogo o di tempo diversi da quelli contrattualmente stabiliti e conseguenti resi o rifiuti di ricezione, ecc.).

In questi casi l'emissione e contabilizzazione della fattura con indicazione di crediti emergenti nei confronti di terzi, avviene sulla base di una presunzione di correttezza sostanziale dell'operazione, che a posteriori viene rettificata "ab origine" (con una nota o lettera di accreditamento o con semplice storno contabile, con annullamento documentale)²⁶.

Al di là di questi casi, concorrono, con pienezza di diritto quei crediti che giuridicamente insorti ed esistenti alla data di riferimento della chiusura del bilancio di esercizio sono stati oggetto di fatturazione all'atto dell'esecuzione contrattuale o che saranno oggetto di fatturazione posticipata.

Nel caso in cui la data di fatturazione, per procedura contabile, venga a cadere dopo quella di riferimento per legge o per patto sociale assunto per la data di chiusura dell'esercizio, l'evidenza del credito in bilancio avverrà rilevando partite particolari del tipo "crediti verso clienti per fatture da emettere" che concorreranno comunque al monte dei crediti commerciali verso clienti esposti in bilancio.

7.4 Il quantum

La definizione del "quantum" nella sua generica accezione è generalmente una questione anche di fatto.

L'esistenza di un diritto di credito porta come conseguenza una definizione generica di *quantum*. L'esistenza di un contratto comporta sempre la determinazione della prestazione obbligata in capo a chi ha ricevuto beni o servizi.

La definizione del *quantum* può essere provvisoria (cioè soggetta a modifiche: rinvio al terzo, decorrenza del termine di incasso e sua mutazione a seguito di rinegoziazione della scadenza, resi di beni venduti, rettifiche di fatturazione, sconti finanziari prevedibili al momento dell'incasso, abbuoni stimati, ma abituali nelle politiche d'impresa nei rapporti con la clientela o determinate fasce della stessa in relazione a politiche commerciali, ecc.) e se, nella fissazione del *quantum* per contratto si sono violati disposti di legge o di regolamento o accordi di superiore efficacia ed inderogabili, questo può essere sostituito d'imperio da quello previsto in detti disposti od accordi.

Se una definizione di esistenza assoluta o provvisoria del *quantum* in relazione all'insorgenza del credito è riconducibile al contratto o alle leggi o regolamenti o comunque a fatti od accordi con la clientela, la sua definizione quantitativa appare una questione di apprezzamento sia oggettivo, sia in relazione ad un'appropriata valutazione in sede di redazione del bilancio di esercizio.

²³ Se la fattura non ha questo contenuto, non può essere inerente un credito ma, al limite, svolgere la funzione di un "avviso" (non di rilievo ai fini tributari, essendo espressione di una mera memoria di quale sia l'impegno assunto) di una situazione che prelude ad una prossima esecuzione contrattuale ed al prossimo, previsto, insorgere del diritto di credito.

²⁴ La registrazione di fatture anticipate rispetto alle operazioni, oltre ad un inquinamento, un'alterazione contabile, porta ad una costante confusione tra crediti giuridicamente insorti e crediti che insorgeranno in futuro o forse mai, generando la violazione del principio di competenza (economica e finanziaria) attraverso un'anticipazione dei crediti e dei correlati ricavi, determinando altresì la violazione dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità del bilancio di esercizio.

²⁵ Nel caso di fatturazione anticipata, se il credito per l'operazione giuridicamente inesistente non è insorto, si deve meditare anche sulla natura del rapporto emergente dall'addebito I.V.A. conseguente all'applicazione dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e succ. modd..

²⁶ Si deve ritenere che in relazione alla rettifica delle operazioni errate, stante la natura ricettizia della fattura, questa dovrebbe essere restituita all'emittente (ad evitare l'indebita detrazione) non insorgendo il credito, non di rilievo qui l'eventuale debenza dell'I.V.A..

Con riferimento alla data di chiusura del bilancio di esercizio il *quantum* definito all'atto dell'insorgenza del credito, il *quantum* nominalistico, subisce modifiche in relazione ad un apprezzamento dello stesso in funzione del presumibile realizzo.

Il codice civile non evidenzia regole tecniche; gli amministratori delle società o comunque l'imprenditore hanno un potere discrezionale. Ciò significa che l'unico limite che esiste è quello dell'arbitrio provato in giudizio in relazione alle singole circostanze di fatto, di volta in volta accertabili in connessione alle scelte di valutazione operate.

Le condizioni di definizione del *quantum* sono, in genere, riferibili a sconti ed interessi connessi a decorrenze di tempo²⁷, alle monete in cui sono stati stipulati i singoli contratti ed ai fattori di conversione utilizzati per misurare la dimensione del *quantum* all'insorgenza dei crediti o all'atto del parziale pagamento e alla data di chiusura del bilancio di esercizio, al rischio di perdita parziale o totale per insolvenza del creditore o per contestazione del *quantum* in parte o in *toto* del diritto.

7.5 Il valore dei crediti commerciali espressi in valuta estera

Ai sensi dell'art. 2, 1° co., lett. a) del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (T.U. valutario) "*per valuta estera si intendono i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale*".

I crediti espressi in valuta estera sono quelli suscettibili di essere estinti con riferimento a dette valute con la conseguenza, all'atto dell'adempimento da parte del cliente si possano determinare perdite od utili sui cambi.

Nel bilancio di esercizio i crediti in valuta estera debbono, tuttavia, essere sempre espressi in moneta di

conto e per i Paesi che adottano l'Euro (e, come è noto, l'Italia è tra questi) come moneta legale e, pertanto, anche come moneta di conto il tema del cambio da utilizzare assume rilievo ai fini della valutazione di detti crediti.

La disciplina civilistica si rinviene all'art. 2426, 1° co., n. 8 *bis* c.c.²⁸ che recita "*le attività [...] monetarie (quindi anche i crediti commerciali) in valuta (estera) sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo*".

I principi contabili applicativi si sono occupati della tematica sin dal Doc. n. 9/1988. In detto Documento, sul fondamento del recepimento della IV Direttiva CEE (del 25 luglio 1978, n. 78/660, poi abrogata dall'art. 52 della Direttiva 2013/34/UE), si era previsto che gli utili e le perdite su cambi conseguenti alla variazione dei tassi di cambio utilizzati in sede di insorgenza dei crediti in valuta affluissero al conto economico e che in presenza di incertezze insorte a ragione della fluttuazione dei cambi, gli utili venissero sospesi dalla loro partecipazione al risultato di esercizio (utili ancora non effettivamente realizzati), mentre le perdite dovevano (in ossequio al principio di prudenza) essere imputate al conto economico (Par. C.II.a.), consentito, nel bilanciamento delle posizioni sia di debiti, sia di crediti in valuta e con eccedenza di utili su cambi, l'appostazione di un fondo oscillazione cambi (Par. C.II.b.).

Nel successivo Doc. n. 26/1999 si conferma (Par. 6.1) l'imputazione per competenza degli utili e delle perdite su cambi sui crediti a breve, e viene abbandonata la valutazione congiunta degli effetti delle variazioni cambio su debiti e crediti a breve ed il differimento degli utili netti su cambio conseguenti a detta valutazione, tenendo, tuttavia, conto degli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, se espressione di *trend* di cambio che non consentano di ritenere ragionevolmente certi gli utili sui cambi emergenti alla fine dell'esercizio, salvo il caso della natura eccezionale di tali variazioni negative confermato, in tal caso, il principio generale in ossequio al principio della competenza economica (Par. 6.2).

Il principio applicativo dell'OIC n. 26/2005 (Parr. 5.1 e 5.2) conferma il precedente del 1999 e sottolinea che ai fini della valutazione del rischio di perdita riferibile al valor capitale dei crediti, prima si procede alla valutazione e poi alla conversione in moneta di conto. Il principio viene confermato dal successivo Doc. n. 26/2014 dell'OIC (Parr. 21-24) ed ancora dal successivo Doc. n. 26/2016 dello stesso OIC (Parr. 24-29).

7.6 Il quomodo ed il rischio

Il tema del *quantum* in relazione al rischio è altresì connesso al *quomodo*, cioè alle modalità di esposizione dei crediti nel bilancio di esercizio.

Il codice civile prevede una distinta classificazione dei crediti, classificazione che obbedisce non solo a necessità informative dei destinatari del bilancio (gli

²⁷ In relazione al tempo ed agli interessi, G.E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Cedam, 1965, riferendosi ai principi propri dell'economia aziendale, ebbe a precisare che "*per i crediti a scadenza non prossima e che non producano interessi, o li producano ad un saggio notevolmente inferiore a quello degli onerosi e larghi finanziamenti dei quali l'azienda ha bisogno per la sua ordinaria gestione*", l'iscrizione debba "*avvenire previa deduzione degli interessi a scalare; solo così può farsi apparire il valore attuale dei crediti e si potrà rispettare il citato principio dell'art. 2425, n. 6*" (ora art. 2426, 1° co., n. 8 c.c.). Questo principio, la cui osservanza non era specificatamente richiesta nell'espressione letterale dell'allora vigente dell'art. 2425, n. 6, era, indubbiamente, da osservare in forza del principio di verità, ora di veridicità, del bilancio.

Secondo il COLOMBO, il principio di cui trattasi era da osservare (in particolare) là dove il fenomeno dell'imputazione di quote di reddito o di perdite che solo in futuro si sarebbero realizzate in forma monetaria, assumeva proporzioni particolarmente rilevanti. Il COLOMBO, ancora osservava che la legge ne faceva menzione, in particolare con riferimento ai ratei ed ai risconti, mostrando così di non ritenere lecito che si potessero trascurare quei problemi di imputazione. In questo senso v. anche G. LEVI, *Il bilancio d'esercizio della società per azioni nella giurisprudenza*, Cedam, 1974, p. 152, che, richiamando il principio della prudenza, riteneva che per "*le somme che potranno realizzarsi fra molti anni non si possa (potesse) pervenire all'esposizione in bilancio al valore nominale*". Nell'ambito degli scritti di economia aziendale non solo per gli aspetti specifici connessi alle considerazioni relative agli interessi ma, in genere, per le diverse circostanze da tenere presenti per la corretta valutazione dei crediti, v. P. ONIDA, *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Giuffrè, 1974, pp. 137-174; più recentemente, v. F. PONTANI, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali, ecc.*, cit., pp. 270-285.

²⁸ Come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

stakeholder), bensì anche ad una specifica identificazione di rapporti che possono essere interessati a diversi gradi di rischio²⁹.

In altri termini, qualsiasi modalità espositiva dei crediti nel bilancio di esercizio od una riclassificazione delle poste di credito in relazione al termine di scadenza per l'esazione dei crediti o di una parte degli stessi, se non conforme alla sostanza della natura degli stessi costituisce un'alterazione che non consente il concreto apprezzamento del rischio ed al contempo è strumento ingannatorio in relazione all'informazione fornita agli *stakeholder*.

La valutazione e rappresentazione globale dei rischi sui crediti commerciali può essere posta in essere attraverso una rettifica diretta delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale o attraverso l'accantonamento di fondi rettificativi, singolarmente computati in relazione alle singole poste di credito dell'attivo.

Il criterio della discrezionalità, in necessario riferimento al "*caso per caso*", cioè in relazione a singoli crediti o a fronte di crediti, che per il loro valore singolo debbono essere considerati come crediti di massa nel rapporto costi/benefici di una procedura di valutazione adeguata allo scopo e rispettosa dei canoni che debbono informare una corretta valutazione del *quantum*, non è in contrasto con la formulazione di regole tecniche generali di riferimento che, in quanto elaborate dalla tecnica e oggetto di convergenti opinioni dottrinarie, possono essere assunte al rango di principi di comportamento generalmente accettabili nella stragrande maggioranza dei casi e a strumento di eterointegrazione delle norme civilistiche.

Tuttavia, le "*formule tecniche*" da dotare non possono essere intese come regole "*fisse*" da utilizzare in tutti i casi ed inalterate nel tempo secondo il canone del "*si è sempre fatto così*". Fisse le regole generali di riferimento, le formule di calcolo debbono essere sempre adattate agli scenari e, quindi alla natura delle operazioni commerciali³⁰ da cui si generano i crediti oggetto di valutazione quanto a rischio di inesigibilità.

8. I principi contabili applicativi in materia di crediti commerciali ed il criterio valutativo del presumibile valore di realizzo

8.1 Una sintetica ricognizione

In relazione ai crediti commerciali, la Commissione Nazionale per la statuizione dei Principi Contabili dei

Dottori Commercialisti si è espressa con la redazione del Doc. n. 6 del maggio 1980 e poi, unitamente al Consiglio Nazionale dei Ragionieri, con il Doc. n. 15 del gennaio 1996.

L'OIC ha pubblicato il Doc. n. 15 del luglio 2005, qualificandolo come Principio contabile del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificato dallo stesso OIC in relazione alla riforma del diritto societario (*ex D.Lgs. 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni*). Il predetto Documento è stato sostituito dal Doc. n. 15 del giugno 2014 e poi dal Doc. n. 15 del dicembre 2016 applicabile a partire dall'1 gennaio 2016.

L'attenzione dell'OIC è andata, progressivamente, spostandosi, in particolare nel 2014 e 2016, verso la regolamentazione dell'applicazione del criterio valutativo del costo ammortizzato, riducendo sempre di più l'area dedicata al criterio valutativo del presumibile realizzo.

La motivazione che, all'apparenza, sembrerebbe essere quella di un maggiore avvicinamento agli *standard* contabili dello IASB (IAS e IFRS e relativi documenti interpretativi formali), nella sostanza, pur corretta l'apparenza, la ragione è da ricercarsi nel fatto che i crediti commerciali, a ragione della crisi finanziaria sistemica globale, vede un'apparenza nella liquidazione a breve di crediti commerciali delle imprese, mentre la realtà è quella di un progressivo rallentamento degli incassi ad estinzione dei crediti, ad un sistema sempre più diffuso di concessione di esenzione da interessi delle dilazioni concesse e di una sostanziale incorporazione di interessi impliciti nei prezzi praticati per la cessione traslativa della proprietà di beni e la prestazione di servizi.

8.2 Il valore dei crediti commerciali secondo il principio del presumibile realizzo

Sin dal Doc. n. 6/1980 nei Principi contabili applicativi (informati ai Postulati della verità/veridicità, correttezza e competenza economica e finanziaria dei fatti amministrativi rappresentati per *stock* e *flow* nel bilancio di esercizio) si è sottolineata la sussistenza di un autentico obbligo di rettifica del valore nominale dei crediti attraverso un fondo svalutazione "*appositamente stanziato*" per "*coprire sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia per quelle ... che, pur essendo intrinseche nei saldi, potranno manifestarsi in esercizi successivi a quello della iscrizione ... in bilancio*"; ed ancora "*per coprire perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso*" [Par. D.II.a)].

Si è anche sottolineato che "*lo scopo del fondo svalutazione crediti è solo quello di fronteggiare gli effettivi rischi di perdite sui crediti in bilancio*" [Parr. D.II.b e D.II.c)]. Quindi, non un mero sospetto, un generico timore, non al fine di porre in essere politiche di bilancio o politiche di contenimento dell'imponibile fiscale attraverso le forfetizzazioni previste dalla normativa tributaria.

In quella sede [Par. D.II.b)], si trattava, tuttavia, specificatamente, solo di singoli crediti e non di crediti in massa e si caldeggiavano analisi comparative

²⁹ La separata esposizione realizza la previsione di un bilancio regolato non solo nel precetto valutativo, ma anche in quello strutturale - morfologico che contribuisce nella realizzazione dell'intervento legislativo di fissare norme di buona amministrazione. In questo senso, risalente, ma ancora attuale per la sua *ratio*, la Sentenza Tribunale di Milano 23.12.1968 (Elti di Roveano contro Standa S.p.A.), in relazione al contenuto della Relazione (1943) del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile (Libro V, par. 989) del 1942, in G. LEVI, *op. cit.*, p. 140.

³⁰ Il mutamento della natura dei prodotti e dei servizi forniti, le aree geografiche nelle quali operano i clienti, i fattori di rischio generale (di mercato, di settore, di crisi sistemica, ecc.) e specifico pertinenti singoli clienti e fasce della clientela sono determinanti al fine di valutare l'adeguatezza delle "*formule di calcolo*" adottate per la svalutazione dei crediti, singoli o di massa.

dell'anzianità dei crediti rispetto agli esercizi precedenti, non chiaro se con riferimento ai singoli crediti, ma al monte dei crediti.

Si raccomandava altresì l'adeguatezza del valore delle svalutazioni ad evitare, come detto, la strumentalizzazione degli accantonamenti per finalità di stabilizzazione dei risultati economici di esercizio attraverso una distribuzione mirata delle perdite.

Qui possiamo aggiungere che la finalità poteva essere quella della creazione di riserve occulte al fine di orientare indirettamente le politiche dei dividendi a danno dei soci di minoranza.

Identiche formulazioni (per riporto testuale dal precedente Documento del 1980) sono presenti nel Doc. n. 15/1996 e nel Doc. n. 15/2005 dell'OIC.

Non diverse sono le formulazioni sul tema contenute nel Doc. OIC n. 15/2014, ai Parr. 34-43, nel quale si affronta il tema del raggruppamento dei crediti in "classi omogenee di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, ecc.)" (par. 38) applicando "formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente)". Tuttavia, non si formano considerazioni in merito agli scenari emergenti dalla pianificazione d'impresa in un'ottica che tenga conto dell'evoluzione prevedibile della gestione (ex art. 2428 c.c.) e la mappatura dei rischi.

Nel Doc. OIC n. 15/2016 la modalità preminente di valutazione diviene quella di natura finanziaria e coerente con gli *standard* internazionali. Tuttavia, il processo valutativo legato al rischio di perdita di valore (non si parla più di perdite presunte connesse specificatamente ai rischi di inesigibilità) viene distinto a seconda della modalità valutativa della sua originaria valutazione è cioè secondo il criterio del costo ammortizzato (Parr. 66-68) ovvero senza l'utilizzo di tale criterio (Parr. 59-68) come previsto per le Piccole e Medie Imprese (art. 2435 *bis* c.c.) e per le Micro Imprese (art. 2435 *ter* c.c.), oltre ad alcune regole comuni (Parr. 69-70).

In ambedue i casi il comportamento da tenere in sede valutativa deve essere rispettoso dei Principi della competenza economica, della ragionevole certezza che, anche in presenza di coperture assicurative, il limite di accantonamento al fondo svalutazione crediti possa eccedere quello della franchigia; questo se non vi è certezza di indennizzo da parte della compagnia di assicurazione.

Sussiste, di conseguenza, l'obbligo di riduzione dell'entità del fondo svalutazione accantonato (con imputazione al conto economico di detta differenza) al venir meno (in tutto o in parte) del credito per adeguare il fondo all'entità effettiva del rischio.

Di conseguenza, nella sostanza, l'obiettivo è quello di evitare l'utilizzo del fondo svalutazione crediti con finalità diverse da quelle fissate dai principi di legge e della tecnica (consegnata ai principi contabili applicativi); questo con la conseguenza di determinare possibili indirette compensazioni (in violazione dell'art. 2423 *ter*, 6° co. c.c.), nel tempo, tra costi (per accantonamenti dovuti) e ricavi (per accantonamenti ecces-

sivi) trasformando il fondo svalutazione per rischi su crediti in una sorta di "stanza di compensazione" concorrendo, di fatto, alla stabilizzazione dei risultati economici d'esercizio nel tempo.

9. I principi contabili applicativi ed il criterio valutativo del costo ammortizzato. Il tempo e gli interessi impliciti. Una questione di *quantum*

9.1 Il tempo e l'interesse sul capitale di credito

Nelle negoziazioni di impresa le obbligazioni dei clienti al pagamento delle eseguite obbligazioni di dare o fare possono essere contrattualmente stabilite contestualmente all'esecuzione del contratto da parte dell'impresa stessa ovvero a scadenza con la fissazione di un termine.

La fissazione del termine è frequentemente accompagnata da una clausola di sconto finanziario in relazione all'adempimento anticipato. Possono, inoltre, essere concordati "prezzi" diversi in relazione al rapporto tra adempimenti immediati e a scadenza o in caso di pagamenti frazionati a scadenze diverse.

Il combinato degli artt. 1183 e 1282 c.c. porta altresì, nella situazione sopra indicata, a ritenere, ragionevolmente, che la diversità di prezzo operi in relazione ai tempi alternativi di adempimento in presenza di un termine ultimo oltre il quale possono scattare interessi di mora contrattualizzati (salvo il maggior danno da inadempimento, da dimostrare).

Se le alternative di prezzo e scadenza implicano un'implicita decorrenza di interessi anche a tasso variabile (in relazione ad una clausola di sconto che evidenzia in relazione al momento del pagamento un saggio non paritetico a quello di dilazione), comportano altresì una progressiva maturazione che, a seconda dei criteri contrattuali, può essere oggetto di rettifica in relazione ai crediti non scaduti in quanto la loro esposizione al "nominale a scadenza" verrebbe inficiata dal *quantum* pertinente un credito per interessi non ancora maturati.

In considerazione del fatto che i crediti per interessi di mora vengono imputati, come gli altri interessi, in relazione al "momento" dell'insorgenza del loro diritto, ciò comporta quindi non solo una definizione di natura degli interessi, ma anche di loro esistenza e di *quantum* alla data di bilancio.

L'implicazione emergente è lo studio attento di tutte le configurazioni contrattuali poste in essere dall'impresa al fine di definire tutti gli elementi connessi a questi crediti.

Definiti per il *quantum*, questi saranno distinti per natura e specifica evidenza dovrà esistere contabilmente per i crediti per interessi di mora, mentre i crediti per gli altri interessi costituiranno elementi integrativi dei crediti verso clienti in "linea capitale".

Come gli sconti commerciali e finanziari e gli abbuoni costituiscono motivo di rettifica in meno dei

crediti, così gli interessi³¹ costituiscono motivo di integrazione del *quantum*.

Ciò implica la necessità di stabilire sia la competenza primaria in relazione alla definizione del *quantum* di diritto insorto alla data di riferimento di bilancio, sia la natura contrattuale o legale degli interessi.

9.2 La valutazione dei crediti verso clienti secondo il criterio del costo ammortizzato. Alcune notazioni

Il criterio trae fondamento dall'assimilazione dei crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, secondo la previsione classificatoria dell'art. 2424 c.c., per i crediti verso i clienti di cui alla classe C.II.a), là dove è prevista (C.II) la separata indicazione di quelli che sono espressione di "importi esigibili oltre l'esercizio successivo" accumulandoli a quelli di natura finanziaria di cui alla classe B.III (depurati dalla componente con scadenza entro l'esercizio successivo, intesi "a breve") e, pertanto, considerandoli tutti di natura finanziaria a prescindere dalla loro natura.

La presunzione posta a fondamento del criterio valutativo è essenzialmente riconducibile al fatto che, nel caso di operazioni commerciali con clienti con la previsione di esigibilità degli stessi oltre i dodici mesi, il prezzo praticato include un monte di interessi impliciti che, in stretta coerenza con il principio della competenza economica, non possano concorrere alla determinazione del risultato economico conseguito nel periodo amministrativo nel corso del quale detti interessi non sono ancora maturati.

I Principi contabili applicativi, sin dal Doc. n. 6/1980, hanno previsto il comportamento tecnico da assumere sia in relazione all'inclusione nel valore dei crediti di interessi non maturati [Par. D.II.f)], sia l'applicazione di regole di attualizzazione (Par. D.III) dei crediti a termine. Secondo detto Principio detti crediti costituiscono un "immobilizzo finanziario" ed ampio spazio viene dedicato all'esposizione delle regole di cautela da osservare e delle tecniche da seguire [Parr. D.III. lett. a), b), b1), b2) e b3)], sia in termini di identificazione dei crediti da attualizzare, sia del tasso di interesse da utilizzare, sia ancora del periodo di tempo da considerare ai fini del calcolo dell'attualizzazione.

Ancora, sin dal 1980, si è sottolineata la questione del rapporto tra la disciplina formale del contratto in termini di scadenza pattuita, e la realtà esperienziale concreta della singola impresa, per cui in presenza di "abitudini dilatorie" della clientela e senza addebiti di interessi espliciti, l'attualizzazione dei crediti si imponeva (e si impone sempre) in ossequio ai principi della dimostrabilità dei fatti in base all'esperienza od altri elementi oggettivi, sempre osservando le regole di calcolo proprie dei crediti a scadenza superiore ai dodici mesi in ossequio ai principi della ragionevolezza.

Nel tempo e, quindi nel succedersi delle diverse formulazioni dei principi applicativi, delle quali abbiamo fornito una sintesi ricognitiva, le regole sono state non solo confermate, ma sono state oggetto di sempre maggiore dettaglio tecnico; questo sino ad assumere un rilievo quasi assorbente nel Doc. OIC n. 15/2016, con la formulazione non solo di richiamo agli *standard* internazionali (IAS n. 39, nel Par. 15 del Documento dell'OIC), ma anche della sottolineatura dell'importanza del tasso da adottare (anche in presenza di un interesse di dilazione esplicitato, ma inferiore a quello di mercato, ai Parr. 11, 18, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 51, 53, ecc., di rilievo sempre il tasso di mercato e la posizione di indipendenza dei contraenti).

Si potrebbe trarre l'impressione di un abbandono della teoria ragioneristica del reddito (sempre, in concreto, utilizzata nella pratica) che distingue i crediti numerari da quelli non numerari quando i primi vengono negoziati e divengono l'oggetto del contratto (teorica invero oggetto di diverse critiche³²), teorica di rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi.

L'impressione di una sorta di ibridazione tra teorie scientifiche diverse (ed in particolare con quella della gestione fondata sul rapporto fonti/impieghi di valore sia in termini di flusso che di rimanenza³³) non si può considerare corretta.

La qualificazione dei crediti come valori numerari (presunti) non implica l'obbligo di osservare la regola della loro valutazione secondo il principio nominalistico temperato dalla prudenza nel solo caso del rischio di insolvenza, ma impone, sempre, una determinazione di reddito di periodo nel rispetto del principio della competenza economica; questo con la conseguenza, nella duplice, e contemporanea, necessità di rilevare l'aspetto reddituale e di adattarlo al principio di veridicità; questo ad evitare la generazione di risultati variamente adattabili a distorsive politiche di determinazione dei risultati nel tempo (vanificato il valore di informazione comparabile, sia pure in subordine a vincoli giuridici dati, ma superabili in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma per il superiore rispetto del principio di veridicità dell'informazione di bilancio).

Lo spazio rilevante dedicato dal Doc. OIC n. 15/2016 al criterio valutativo del costo ammortizzato non fa venir meno l'importanza del disposto normativo e tecnico della determinazione del valore di presumibile realizzo dei crediti applicabile in ogni caso a prescindere dalla convenzione di classificazione a breve termine e dalla natura dei crediti, irrilevante le condizioni di semplificazione della presentazione del bilancio di esercizio (*ex artt.* 2435 *bis* e *ter* e quelli che a questi fanno richiamo ai fini della forma di presentazione e classificazione delle poste) per le Micro e le Piccole e Medie Imprese e delle condizioni di esonero dall'applicabilità del criterio del costo ammortizzato (*ex artt.* 2435 *bis*, 8° co. c.c. ed art. 2435 *ter*, 2° co. c.c.).

³¹ Per una completa disamina v. G. MARINETTI, voce "Interessi (diritto civile)", in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. VIII, Utet, 1980, B. INZITARI, *Interessi*, in *Digesto Sez. Civile*, Utet, 1993, O. CAPOLINO, *Interessi*, in *Digesto Discipline Privatistiche*, Utet, I aggiornamento, 2000, B. INZITARI, *Interessi*, in *op. cit.*, Utet, II aggiornamento, 2016.

³² Per tutti, il rinvio è a G. MAZZA, *op. cit.*, p. 292.

³³ G. MAZZA, *op. cit.*, p. 317. I crediti, per la loro natura, sono da considerare impieghi in beni "di transito" come lo sono le stesse disponibilità (*ibidem*, p. 157).

10. I crediti commerciali, la classificazione convenzionale a breve termine ed alcune considerazioni in termini di correttezza valutativa sostanziale

A margine di quanto esposto in relazione alla determinazione del *quantum* dei crediti commerciali a prescindere dai rischi connessi al rapporto tra decorrenza del tempo inesigibilità, assumendo un'ipotetica assenza o non significatività del rischio di inesigibilità, ai fini di una comprensione della portata dell'esonero dall'obbligo di attualizzazione dei crediti con scadenza superiore ai 12 mesi e all'inapplicabilità di detto criterio per i crediti con scadenza entro i 12 mesi, si rendono utili alcune considerazioni ulteriori per questa dimensione di impresa ai fini dell'informazione di bilancio utile per i terzi.

La scelta della non attualizzazione dei crediti con interessi impliciti alla data di bilancio implica di per sé la sussistenza di componenti di reddito non di competenza il cui effetto è condizionato anche dalla rotazione annuale dei crediti, cioè dalla realizzazione di flussi finanziari correttamente imputati al periodo di riferimento.

In altri termini, in presenza del superamento delle scadenze commerciali contrattuali pattuite o di prassi del settore economico di riferimento e delle aree geoeconomiche di attività della clientela di un'impresa (escludiamo qui le intuitive considerazioni relative ai crediti commerciali con scadenza per contratto o di fatto superiore ai dodici mesi), è intuitivo che, in assenza di interessi espliciti a tasso di mercato, vi siano componenti di reddito non realizzati che influiscono sui risultati economici.

A parità di rotazione e di una composizione dei portafogli crediti non particolarmente variabile da un esercizio all'altro, nonché di una sostanziale costanza dei tassi di interesse, si potrebbe affermare che, a parte l'entità del credito esistente alla chiusura dell'esercizio, i risultati economici dell'esercizio sarebbero influenzati solo dalla dinamica del flusso degli incassi includenti interessi che si traslano nel tempo. Se i flussi fossero costanti anche tale effetto distorsivo verrebbe meno.

Si potrebbe anche affermare che un buon testimone degli effetti più o meno distorsivi derivanti dalla mancata depurazione dagli interessi impliciti e dalla mancata attualizzazione dei crediti potrebbe essere testimoniata dai *ratio* annuali di rotazione dei crediti commerciali rispetto al volume dei ricavi commerciali, *ratio* da cui desumere indirettamente (in rapporto al numero dei giorni di calendario) anche l'anzianità media dei crediti in portafoglio al termine di ogni esercizio.

Siffatta affermazione appare in contrasto con la realtà dei fatti o è condivisibile solo in presenza di situazioni connotate da probabilità di accadimento remote.

Se poniamo mente al volume dei ricavi ci rendiamo immediatamente conto, per il rispetto della loro natura, che questo non include mai l'Imposta sul Valore Aggiunto, mentre se prendiamo in esame il monte dei crediti commerciali, se la fatturazione è stata posta in essere entro la chiusura dell'esercizio, include I.V.A.,

ma non la include se le fatture vengono emesse dopo la chiusura dell'esercizio ed i crediti sono appostati con la formula "*crediti per fatture da emettere*", appostazione indispensabile per il rispetto del principio della competenza economica dei ricavi.

L'effetto sul *ratio* in esame, che vede al numeratore i ricavi e al denominatore i crediti commerciali, è differente a seconda del monte dei crediti con I.V.A. rispetto a quelli in attesa di integrazione per I.V.A. a seguito dell'emissione, nel successivo esercizio, delle fatture (fiscali). In presenza poi di vendite e prestazioni di servizi ad aliquota differenziata si pone il problema della composizione del portafoglio. L'indicatore, per godere di una prima linea di attendibilità, dovrebbe vedere la previa depurazione dei crediti dalla componente I.V.A..

Una seconda considerazione, sempre in relazione a detto indicatore, riguarda l'entità dei crediti rivenienti da precedenti esercizi e non ancora trasformati in flussi monetari in entrata.

Il volume dei ricavi non viene necessariamente confrontato con crediti insorti tutti nel corso dell'esercizio di competenza dei ricavi. Anche il ricorso ad una determinazione media del valore dei crediti (semisomma dei crediti all'inizio ed alla fine dell'esercizio) non risolve in modo adeguato la questione in quanto si dovrebbe procedere ad una considerazione del *timing* di avvicendamento dei crediti nella gestione d'impresa; infatti la distribuzione cronologica dell'insorgenza e dell'estinzione dei crediti nel corso dell'esercizio non avviene nello stesso tempo e non per gli stessi valori. Conseguenza è l'indebolimento della seconda linea di attendibilità dell'indicatore.

Una terza considerazione è quella in forza della quale non è pensabile, in una gestione "*accorta*" della finanza d'impresa, il prezzo a pronti, cioè all'insorgenza di diritto del credito ed alla contemporanea insorgenza dell'obbligazione di adempimento del cliente, è indubbiamente diverso dal prezzo praticato a termine, sia pure breve. Infatti, in un sistema economico nel quale tutti dovessero operare con estinzione immediata delle obbligazioni verrebbe meno la funzione creditizia delle banche³⁴.

In un sistema economico "*ordinario*" il rapporto tra mezzi liquidi propri e mezzi di terzi, derivanti dall'indebitamento, tiene conto dell'effetto leva finanziaria³⁵ e a ragione dell'esistenza di interessi impliciti appare difficile non solo accertare l'effetto leva, ma anche pensare che, nel periodo intercorrente tra la maturazione legale del diritto di credito e la sua estinzione per incasso o cessione del credito a terzi, non vi sia il finanziamento di questa componente del capitale circolante lordo da parte del sistema bancario o comunque terzo rispetto all'impresa di cui trattasi con la corresponsione di interessi.

Infine si deve osservare che le regole di calcolo applicate all'attualizzazione dei crediti con scadenza ul-

³⁴ Si sarebbe in presenza di un'impresa autosittica.

³⁵ In sostanza, si tratta di considerare la propensione all'indebitamento derivante dalla differenza tra i tassi di raccolta e quelli dell'impiego di liquidità per cui se il tasso di raccolta è inferiore al tasso di rendimento dell'impiego è di interesse ricorrere all'indebitamento perché la differenza utile si pone a vantaggio del capitale proprio.

trannuale conducono alla depurazione degli interessi impliciti sin dall'insorgenza del credito conducendo ad una composizione "mista" dei crediti verso clienti: quelli con scadenza entro 12 mesi al lordo di naturali interessi impliciti e quelli con scadenza oltre i 12 mesi, per la parte di credito con scadenza entro i 12 mesi, al netto degli interessi impliciti (il nostro riferimento è alle esemplificazioni di calcolo espresse in Appendice al Doc. OIC n. 15/2016, Esempio n. 1A). Trascurato, nelle esemplificazioni, tra gli altri, il caso di emissione fiscale della fattura all'atto di singoli pagamenti essendo i casi considerati relativi solo a crediti inclusivi di I.V.A. o non imponibili ai fini I.V.A..

In sintesi, quindi, tutti i prezzi, in presenza della fissazione di un termine di adempimento non immediato, ma a scadenza, anche breve, includono una quota di interessi impliciti che, al di là delle convenzioni, dovrebbero indurre all'attualizzazione dei crediti commerciali esposti nel bilancio di esercizio per rendere effettiva l'applicazione dei precetti di veridicità, correttezza e competenza economica del risultato economico-patrimoniale del bilancio di esercizio e, al contempo, significativa la comparabilità nel tempo dei bilanci delle imprese anche di piccola dimensione.

11. Conclusioni

La valutazione dei crediti commerciali nel bilancio di esercizio, sia in relazione alla rilevazione del *quantum* in presenza di scadenze di pagamento entro i 12 mesi od oltre i 12 mesi, fatta eccezione per i casi di esonero fissati per legge, è sempre viziata dal rapporto tra componenti della classe ritenute, *ab origine*, con scadenza convenzionale a breve, e componenti della stessa classe contrattualmente definite o di fatto ritenute parte di una convenzione o di una situazione di fatto che connota l'esigibilità di detti crediti oltre i 12 mesi.

Tutto ciò consente discrezionalità di comportamento dei redattori del bilancio di esercizio nel considerare scadenze presunte in casi quali quelli delle scadenze di esigibilità prossime ai 12 mesi quali quelle ad 11 mesi e quelle a 13 mesi e simili o di individuare i tassi effettivi di mercato a cui riferirsi per giudicare della correttezza dei tassi di interesse espliciti o della reale insussistenza, quale componenti dei prezzi praticati, di componenti di interesse (con la conseguenza di possibili attualizzazioni a tassi inferiori a quelli resi impliciti dalle convenzioni tra i contraenti e dalle quali sono insorti i crediti da valutare in sede di redazione di bilancio).

Ampia ed insindacabile discrezionalità viene consentita ai redattori del bilancio di esercizio in termini di valutazione ed apprezzamento dei fattori di rischio di perdita su crediti e di utili e perdite su cambi a ragione delle fluttuazioni di mercato degli stessi successive alla data di riferimento della chiusura dell'esercizio e da apprezzare a seconda della natura eccezionale o espressione di *trend* consolidato (da giudicare sempre nelle circostanze).

Grande è poi la discrezionalità valutativa quando i crediti sono assistiti da garanzie assicurative o di altra natura, da apprezzare nelle singole circostanze, o nei casi in cui l'estinzione degli stessi avviene con mezzi diversi dalla moneta legale (l'estinzione con titoli di

credito a scadenza comporta il ricorso ai criteri valutativi ordinari in relazione al tempo ed al rischio) o, come, nello scenario evolutivo, con il ricorso a *criptovalute*³⁶ (che, come è noto, allo stato non sono considerate, in quanto non regolate dagli Stati, monete legali, ma una sorta di "digital asset"³⁷ di tipo speculativo).

³⁶ Allo stato ne appaiono catalogate più di 1600, ma in continua crescita (v. *ex multis*, <https://it.investing.com/crypto/currencies>).

³⁷ Il rinvio sul tema è ai documenti tecnici e le comunicazioni (informazioni al pubblico) della Banca Centrale Europea BCE, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca mondiale oltre che, per l'Italia, della Banca d'Italia allineata alle posizioni della BCE.

**All the contents are protected by copyright.
No part can be copied without the Editor in Chief's and Author's permission.**

Pontani e Associati S.p.A.
Cap. Soc. € 120.000 (centoventimila) int. vers. - REA Milano 1047300 - R.I./C.F./P.I. 04847510155
Sede Legale, Direzione e Amministrazione: 20121 Milano - Piazza Castello n. 5 - Tel. 02-36682148
Fax 02-36687506 * Direttore Responsabile: Dott. Franco Pontani
Registered by the Cancelleria del Tribunale di Milano n. 5 del 9 gennaio 2015
E-mail: info@pontanieassociati.com